

R.G. n. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE

In persona del Giudice monocratico Dott.ssa Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Tra

[REDACTED] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. [REDACTED] e [REDACTED];

OppONENTI

Contro

[REDACTED], NELLA QUALITÀ DI
PROCURATRICE CON RAPPRESENTANZA DI [REDACTED] - [REDACTED],
rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED];

OPPOSTO

OGGETTO: Opposizione a Precetto

CONCLUSIONI: Come in atti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17, legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere



succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.

Con atto di citazione del 01.02.2020 in opposizione a precetto, ritualmente notificato il 14.01.2020, [REDACTED] (debitore principale) e [REDACTED] (datore di ipoteca e fideiussore) convenivano in giudizio la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nella qualità di procuratrice con rappresentanza di [REDACTED], premesso che: 1. con atto di precetto notificato il 14.01.2020 la [REDACTED] intimava [REDACTED] (debitore principale) e [REDACTED] (datrice di ipoteca e fideiussore) il pagamento della somma complessiva di euro 67.469,39 di cui euro 32.851,02 a titolo di quota capitale residuo per mutuo ipotecario [REDACTED]; euro 3.351,02 a titolo di interessi convenzionali all'11.06.2013; euro 347,11 a titolo di interessi di mora; euro 2.397,47 per interessi legali dall'11.06.2013 al 25.11.2019; euro 26.229,05 per quota capitale residuo mutuo ipotecario [REDACTED]; euro 201,86 per interessi convenzionali al 11.06.2013; euro 40,71 per interessi di mora su rate scadute e non pagate; euro 1.123, 67 per interessi legali dall'11.06.2013 al 26.11.2019, oltre competenze e spese per redazione atto di precetto.

Gli opposenti, a fondamento dell'avanzata opposizione, sostenevano: 1. in via preliminare, la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica dei titoli muniti di formula esecutiva trattandosi di mutuo ipotecario e non anche di mutuo fondiario; 2. Nel merito, con specifico riferimento al contratto di mutuo ipotecario del 10.03.2008 eccepiva: la nullità del mutuo ipotecario perché finalizzato all'estinzione del credito chirografario; 3. Usura soggettiva ed oggettiva, responsabilità: precontrattuale, nell'esecuzione del contratto e violazione del principio di correttezza. 4. nullità della clausola relativa al tasso degli interessi di mora, alla data di stipula del contratto, quindi *ab origine*, superava il tasso soglia usura per il periodo di riferimento; 5. Nullità dei criteri di calcolo degli interessi compensativi applicati sul mutuo ipotecario perché diverso e superiore rispetto a quello convenuto in contratto; 6. Sempre nel merito, con specifico riferimento al contratto di mutuo ipotecario del 28.07.2005: contestavano che il TAEG/ISC effettivamente applicato risultava essere superiore a quello effettivamente indicato nel contratto di finanziamento.

Concludevano, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"In via preliminare a) disporre, ex art. 624 c.p.c., la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia atto di precetto notificata in data 14/01/2020 e dei titoli esecutivi rappresentati dai contratti di mutuo ipotecario stipulati con la [REDACTED] - [REDACTED] a rogito del Notaio Dott. [REDACTED] - Rep. n. [REDACTED], Racc. n. [REDACTED] e dal contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 28.07.2005 con la [REDACTED] -*



██████████ a rogito del Notaio Dott. ██████████ F. Rep. n. ██████████

██████████ Racc. n. ██████████ b) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità dell'atto di precetto opposto, stante l'omessa notificazione dei titoli muniti di formula esecutiva;

-nel merito: 1) in ordine al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 10/03/2008: a) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario perché finalizzato all'estinzione di un credito chirografario, stante il "motivo illecito" perseguito dall'istituto di credito con detto contratto, con adozione dei provvedimenti consequenziali; b) accertare e dichiarare **I. la responsabilità precontrattuale**, ex art. 1337 cc della Banca per avere tenuto, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, una condotta contraria ai principi di correttezza e di buona fede; **II. La responsabilità extracontrattuale**, ex art. 2043 cc, della stessa Banca per avere arrecato agli odierni ricorrenti un danno ingiusto, ricorrendo, nella specie, l'elemento materiale della c.d. usura in concreto, e quindi condannare, il medesimo Istituto di credito a corrispondere agli odierni attori, a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 50.000,00 ciascuno o a quella maggiore o minore che sarà determinata in via equitativa; c) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori del contratto di mutuo intercorso inter partes perché usurari, con conseguente conversione del contratto di mutuo a titolo oneroso in contratto di mutuo a titolo gratuito, ex art. 1815 2° comma, cc; d) in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui non dovesse ritenersi riconosciuto il diritto di conversione ex art. 1815 2° comma, cc, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della clausola contrattuale relativa al saggio di interesse ed alla costruzione del piano di ammortamento, con conseguente condanna della Banca ex art. 1284 cc alla sostituzione di tale clausola con la previsione di interesse legale su quote capitale costanti, ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste, così rideterminando il piano di ammortamento del mutuo ipotecario; 2. in ordine al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 28/07/2005. a) accertare e dichiarare la divergenza tra il Tasso Effettivo Globale (TAEG/ISC) in concreto applicato e quello indicato in contratto e, per l'effetto, condannare la Società convenuta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo pari al 2,003%; b) condannare la ██████████ a restituire alla ██████████ la somma determinata dalla differenza tra gli interessi pagati e quelli effettivamente dovuti, pari ad euro 3.396,49, oltre interessi maturati e rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari."



Costituitasi in giudizio [redacted] - [redacted], nella qualità di procuratrice con rappresentanza di [redacted] - [redacted], preliminarmente eccepiva la prescrizione di ogni eventuale diritto degli opposenti alla ripetizione di somme ex art. 2033 c.c.; Nel merito, contestava la avanzata opposizione perchè inammissibile, improponibile, improcedibile, assolutamente infondata in fatto e diritto per i seguenti motivi: 1. sulla lamentata nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto per omessa notifica dei titoli esecutivi, sosteneva l'applicazione, nel caso di specie, dell'esonero dalla notifica del titolo esecutivo di cui all'articolo 41, comma 1, TUB; 2. sull'eccezione avversaria di nullità del mutuo ipotecario del 10/3/2018 perché finalizzato all'estinzione di un presunto credito chirografario, evidenziava che, contrariamente a quanto asserito da controparte, non vi è alcun collegamento negoziale tra il contratto di mutuo azionato ed un presunto mutuo chirografario; 3. sulla lamentata applicazione di un tasso superiore al tasso soglia previsto in relazione al contratto di mutuo del 10/3/2008, sosteneva che il tasso effettivo globale per ciascun periodo rispetta la soglia usuraria ex lege 108 del 1996 e che il contratto di mutuo regolarmente sottoscritto e approvato dalla mutuataria, riportava il tasso di interesse applicato, la durata minima e massima del mutuo, le modalità di ammortamento, la periodicità delle rate ed il TAEG. Inoltre, evidenziava che il predetto contratto prevedeva un piano di ammortamento cosiddetto alla francese assolutamente legittimo in quanto garantisce il rispetto della regola dell'interesse semplice e non producendo interessi anatocistici; 4. sull'eccezione avversaria di applicazione di un tasso di mora usurario in relazione al contratto di mutuo del 10/3/2008, sosteneva che dal contratto di finanziamento e dal Documento di Sintesi si rileva che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, è pari al 9,00% è, dunque, inferiore al tasso soglia illo tempore vigente, pari a 12,27%; 5. sul motivo di opposizione relativo alla nullità dei criteri di calcolo degli interessi compensativi applicati al contratto di mutuo del 10/3/2008, evidenziava che la banca aveva applicato il tasso d'interesse nel rispetto della soglia usura e per come concordato e sottoscritto da parte opponente. 6. In relazione alla asserita illegittimità del mutuo ipotecario del 28/7/2005 evidenziava che dal raffronto tra il TAEG contrattuale ed il tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo di seguito indicato, se ne deduce chiaramente che il TAEG risulta inferiore al tasso soglia usura.

Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"In via preliminare, rigettare la richiesta sospensione di efficacia dell'atto di precetto e dei titoli esecutivi per i motivi di cui in narrativa; sempre preliminarmente, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione di somme ex art. 2033 c.c. per i motivi indicati in narrativa; nel merito in via principale, per i motivi indicati in narrativa da intendersi qui integralmente richiamati, rigettare tutte le domande di parte*



opponente in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili, insussistenti ed infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni suo elemento il precetto opposto; nel merito, in via ulteriormente e meramente subordinata, accertare il credito vantato dalla Banca nei confronti degli opposenti e condannare gli stessi al pagamento della somma, comunque dovuta, oltre interessi ed accessori di legge."

Con ordinanza del 23.02.2022 resa a scioglimento della riserva assunta, Il G.I. rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata da parte opponente, con concessione, alle parti, termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c;

Esaurita l'istruttoria, anche a mezzo della espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 29.05.2025, con concessione dei termini 190 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

1.Sulla omessa notifica del titolo e nullità dell'atto di precetto.

Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di parte opponente sulla nullità del precetto, sul presupposto della omessa notifica preventiva del titolo contrattuale.

L'eccezione non è fondata.

Parte opponente, deduce che non possa trovare applicazione, nel caso in esame, l'art. 41 tub che esclude l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, sul presupposto che non si è in presenza di contratti di mutuo fondiario ma di mutuo ipotecario.

Va, pertanto, accertata la natura dei mutui in questione.

Posto che, il mutuo fondiario è una forma di credito immobiliare, mediante il quale gli istituti bancari concedono finanziamenti, a medio e lungo termine, con la garanzia ipotecaria di primo grado su un immobile che può essere, indifferentemente, rustico o urbano.

E' così, l'art. 38, primo comma TUB, definisce il credito fondiario come l'operazione avente ad oggetto la "concessione, da parte delle banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili; sempre l'art. 38 al secondo comma, prevede poi che "la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determini l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da realizzare sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione di finanziamenti".

L'attuale limite massimo di finanziabilità è fissato dalla delibera del CICR del 22 aprile 1995 (e dalle conseguenti istruzioni applicative di Banca d'Italia) nell' 80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sui beni medesimi; è però prevista la possibilità di



elevare tale percentuale al 100 per cento attraverso il rilascio di garanzie integrative (fidejussioni bancarie, pegno, polizze di assicurazione)

Dunque, gli elementi caratteristici del credito fondiario sono:

- la concessione di un finanziamento;
- la durata medio-lunga di tale operazione;
- la necessità che il finanziamento sia assistito da un'ipoteca di primo grado sugli immobili che sono oggetto della garanzia;
- la sussistenza di un rapporto percentuale, determinato dal CICR e dalla Banca d'Italia, tra il valore dei beni ipotecati e l'importo finanziato.

Il contratto di mutuo fondiario, inoltre, non è un mutuo di scopo.

Sotto tale aspetto, non sussiste un obbligo di destinazione delle somme erogate a fronte di finanziamenti ex art. 38 TUB, con la conseguenza che il percettore delle somme potrà, perfino, destinarle all'estinzione di un preesistente debito nei confronti della medesima banca erogante.

In tal senso, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità per la quale *"il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, non essendo strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall'Istituto mutuante debba essere destinata ad una specifica finalità che il mutuario sia tenuto a perseguire; né l'Istituto mutuante è abilitato a controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato, quel mutuo, dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) di una garanzia ipotecaria"* (cfr Cass. n. 9511/07; Cass. n. 4792/12; Cass. 9838/21;).

Inoltre, la Suprema Corte S.U. n. 33719/22 ha chiarito che *"in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, d.lgs n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere"*.

Così inquadrato il mutuo fondiario in generale, nella fattispecie in esame è necessario procedere, separatamente, all'accertamento sulla natura del mutui in questione e precisamente il mutuo n.

del 28/07/2005 ed il mutuo n. del 10.03.2008.



Sentenza n. 1410/2025 pubbl. il 29/08/2025

Orbene, l'esame del contratto di mutuo in atti n. █████ del 28.07.2005 consente di accertare che lo stesso possa essere qualificato quale mutuo fondiario, trattandosi di un finanziamento (euro 90.000,00) a medio-lungo termine (da restituire in 120 rate – anni 10) e che l'ipoteca (art. 4) concessa dai terzi datori è di primo grado.

Ne consegue che in relazione al contratto di mutuo fondiario n. █████ del 28.07.2005 debba trovare applicazione l'art. 41 tub secondo il quale non sussiste l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.

Quanto al contratto di mutuo n. █████ del 10.03.2008, anch'esso in atti, si accerta che in relazione a quest'ultimo non si è in presenza di un contratto di mutuo fondiario, atteso che l'ipoteca costituita a garanzia del mutuo *de quo* non è di primo grado, tanto si evince dall'art. 4 del contratto di mutuo in esame in cui è espressamente previsto che *"l'ipoteca concessa dal terzo datore e accettata dalla banca è di secondo grado"*.

Ne consegue che il contratto di mutuo n. █████ del 10.03.2008 deve essere qualificato quale mutuo ipotecario e, pertanto, ad esso deve escludersi l'operatività della deroga di cui all'art. 41 TUB in ordine alla notifica del titolo contrattuale esecutivo.

Sotto tale aspetto e con specifico riferimento solo a quest'ultimo contratto di mutuo ipotecario in esame, fermo restando la natura giuridica del contratto di mutuo sul profilo della idoneità a valere - in ogni caso- quale titolo esecutivo, occorre soffermarsi sugli effetti processuali della mancata notifica preventiva o contestuale dello stesso all'atto di precetto, confermando che in tal caso quest'ultimo è da ritenersi nullo, salvo, stante il disposto di cui agli artt. 479 e 480 c.p.c.

Tuttavia, detta nullità è di tipo formale – perché connessa alla omessa notifica del titolo esecutivo – e deve essere eccepita con l'opposizione agli atti esecutivi nel termine di venti giorni dal perfezionamento dell'atto nei confronti del destinatario ai sensi dell'art. 617 c.p.c. in mancanza della quale detta nullità è da intendersi sanata.

Così individuato lo strumento processuale idoneo ad eccepire la mancata notifica del titolo esecutivo, nel caso di specie l'opposizione sia pure correttamente proposta ai sensi dell'art. 617 cpc, deve evidenziarsi che non può essere eccepito il vizio relativo alla mancata notifica del titolo esecutivo se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo sanando così detto vizio ai sensi dell'art. 156 coimma 3 cpc.

Nel caso di specie, infatti il debitore ha eccepito, nel proprio atto di opposizione, vizi attinenti al contratto di mutuo ipotecario n. █████ del 10.03.2008, dunque, dimostrando di avere esaminato detto documento.



Ne consegue che, considerata la conoscenza del debitore sul contenuto contrattuale, ciò di per se [REDACTED] prova che sia stato raggiunto lo scopo cui la notifica del mutuo ipotecario sarebbe preposta. *Id est* [REDACTED] quello di dare contezza al debitore del titolo in virtù del quale si vuole procedere esecutivamente.

2. Nel merito.

L'opposizione non è fondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

2.1. Nullità del mutuo ipotecario perché finalizzato all'estinzione di un credito chirografario.

Deve essere, preliminarmente, rigettata la censura sulla nullità del contratto di mutuo n. [REDACTED] del 10.03.2008 sul presupposto della illiceità della causa contrattuale perché finalizzato all'estinzione di un credito della banca mutuante.

Occorre, innanzitutto, osservare che il contratto di mutuo quand'anche fosse teso all'estinzione di precedenti situazioni debitorie, in assenza di un diverso scopo individuato quale causa del negozio, non è illecita l'operazione di credito, non potendosi ravvisare un uso distorto dello strumento negoziale, essendo irrilevante che la finalità del mutuo sia quella di fornire liquidità o ripianare esposizioni pregresse (cfr. Corte appello Venezia sez. II, 28/04/2021, n.1282);

Peraltro dall'esame del contratto di mutuo n. [REDACTED], non vi è prova che il prestito in questione fosse effettivamente finalizzato alla dedotta estinzione di debiti preesistenti in favore della banca erogatrice.

Ad ogni buon conto, quand'anche lo si voglia considerare mutuo solutorio finalizzato ad estinguere obbligazioni in essere facilitando la ristrutturazione finanziaria del debitore, deve ritenersi che l'accredito su conto corrente (circostanza accertata anche dal CTU in sede di chiarimenti resi all'udienza del 29.05.2025) è sufficiente a far sorgere l'obbligo di restituzione indipendentemente dall'eventuale utilizzo delle somme per estinguere debiti pregressi.

In questi termini, si è espressa la Suprema Corte la quale ha affrontato il tema della validità del mutuo solutorio, chiarendo il momento del suo perfezionamento e le condizioni per la sua validità. (Cfr. Cass. SS.UU del 05.03.2025 n. 5841)

Il principio cardine stabilito è che *"il mutuo si perfeziona nel momento in cui la somma mutuata è messa nella disponibilità giuridica del mutuario, a prescindere dal fatto che le somme vengano, poi, utilizzate per estinguere debiti pregressi"* è, pertanto, un contratto valido e vincolante poiché la destinazione delle somme, quale appunto lo storno successivo delle somme accreditate sul conto corrente della Società opponente ad estinzione del debito pregresso nei confronti della banca, è frutto di un atto successivo e distinto.

Sotto tale aspetto deve, pertanto, dichiararsi la piena validità del contratto di mutuo n. [REDACTED] stipulato in data 10.03.2008.



2.2 Sull'illegittimità degli interessi corrispettivi/moratori e delle condizioni praticate - usura.

Quanto all'eccezione di usurarietà degli interessi applicati in misura superiore rispetto al tasso di soglia usura per il periodo di riferimento, deve accertarsi l'infondatezza della stessa.

Sul punto, si richiama il contenuto dell'elaborato peritale del 31.01.2025 a firma del CTU Dott. [REDACTED], sulle cui conclusioni non vi è motivo, allo stato, di dubitare avendo lo stesso dato conto ampiamente, della metodologia di indagine seguita, ed ha chiaramente affermato che (pag. 11) *"L'analisi della legittimità ex legge n. 108/96 delle condizioni economiche di un rapporto di mutuo, come noto, deve essere eseguita esclusivamente con riferimento alla data di stipula del contratto, principio cristallizzato, tra l'altro, dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24675 del 19.10.2017"*. Precisa che: *"In particolare, siffatta analisi deve essere eseguita in forza della formula acquisita da Banca d'Italia nelle note «Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» medio tempore applicabili"*.

Il CTU, nell'elaborato peritale, con riferimento al Tasso Effettivo Corrispettivo al contratto di mutuo n. [REDACTED] ha affermato che (pag.16) *"ammonta al 3,336% il tasso effettivo corrispettivo che eguaglia all'importo mutuato, di euro 90.000,00, la somma degli esborsi finanziari periodici connessi al contratto di mutuo e attualizzati alla data di stipula di quest'ultimo (17.08.2005) e che "detto tasso è inferiore al tasso soglia trimestrale rilevato dal Ministero del Tesoro per la categoria di riferimento (MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA - A TASSO VARIABILE) e pari al 5,79%",* mentre con riferimento al Tasso Effettivo Corrispettivo di cui al contratto di mutuo n. [REDACTED] ha affermato che (pag.20) *"ammonta al 7,498% il tasso effettivo corrispettivo che eguaglia all'importo mutuato, di euro 100.000,00, la somma degli esborsi finanziari periodici connessi al contratto di mutuo e attualizzati alla data di stipula di quest'ultimo (10.03.2008)" e che "detto tasso è inferiore al tasso soglia trimestrale rilevato dal Ministero del Tesoro per la categoria di riferimento (MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA - A TASSO VARIABILE) e pari al 9,12%".*

Il CTU ha, inoltre, eseguito la verifica di legittimità ex legge n. 108/96 del tasso di mora applicato al contratto di mutuo n. [REDACTED] ed al contratto di mutuo ipotecario n. [REDACTED] evidenziando per entrambi i rapporti di mutuo che (pagg. 21-22) *"Non emerge alcuna illegittimità in punto di usura del suddetto tasso d'interesse di mora"*.

In esito agli accertamenti eseguiti dal CTU, lo stesso conclude evidenziando che (pag. 22) *"i tassi d'interesse corrispettivo e di mora pattuiti per entrambi i contratti di mutuo azionati dalla banca non sono risultati superiori al tasso soglia di riferimento, non sono emerse criticità alla luce dei quesiti formulati dall'III.mo G.I., con la conseguenza che non può essere operata alcuna rivisitazione del*



debito liquidato dall'istituto di credito nelle certificazioni ex art. 50 TUB" (cir. pg. 22 relazione peritale CTU).

Non ricorrono, inoltre, i presupposti della c.d. usura soggettiva, difettando la prova a sostegno della fattispecie in parola.

Si rammenta che, affinché possa ritenersi configurata detta fattispecie, occorre non solo la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), ma anche della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede).

La prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi "*in re ipsa*", dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/09/2014, n.19282).

Nulla risulta al riguardo e non è stata neppure dedotta l'impossibilità di ottenere condizioni migliori di credito.

Pertanto, anche tale doglianza va rigettata.

3. Sulle spese di lite.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m. 55/14 ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto, tenuto conto del valore e della natura e della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari-sezione civile- in persona del Giudice monocratico dott.ssa Beatrice Magaro', definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:

- Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara l'efficacia dell'atto di precetto opposto notificato in data 14.01.2020;



Sentenza n. 1410/2025 pubbl. il 29/08/2025

- condanna gli opposenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite di euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e Cap come per legge.
- Condanna gli opposenti, in solido tra loro, agli esborsi di CTU come da decreto di liquidazione compenso del 13.02.2025 .

Castrovillari, il 28.08.25

Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'

